



COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(Provincia di COSENZA)
UFFICIO DEL SINDACO

(Largo Municipio n°1 - 87047 San Pietro in G. -CS - Tel. 0984/472541 - Fax 0984/472147 - C.F. 80004710788 - P.I. 01040920785)

ORDINANZA N. 85

DEL 23.10.20

OGGETTO: Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

IL SINDACO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art.4;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il DPCM 18 Ottobre 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 79 del 23 Ottobre 2020 recante " Aggiornamento delle disposizioni regionali di cui alla Ordinanza n. 73/2020 ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020";

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale regionale e comunale;

Viste tutte le precedenti Ordinanze di questo sindaco in materia anti Covi-19, da intendersi qui trascritte e riportate, che restano vigenti nelle parti che non siano in contrasto con le disposizioni seguenti

ORDINA

Dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 13/11/2020, ove non vengano emessi prima nuovi provvedimenti statali e/o regionali in deroga:

- 1) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, pizzerie, agriturismo, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 6,00 sino alle ore 23,00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo;
- 2) per bar, pub, gelaterie, pasticcerie, il consumo al banco è consentito esclusivamente dalle ore 6,00 alle ore 14,00;
- 3) per tutte le attività di servizi di ristorazione, di cui al punto 1) della presente Ordinanza, resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, entro e non oltre le ore 23,00, nonché, il divieto di consumazione nelle adiacenze del locale (fatta eccezione di quanto riportato al successivo punto 4);
- 4) Il divieto di vendita da asporto di bevande alcoliche oltre le ore 21,00;
- 5) è fatto obbligo per gli esercenti delle attività di cui sopra, di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti;
- 6) a parziale modifica della precedente Ordinanza n. 84 del 23/10/2020:
 - a) la chiusura di tutte le attività delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale;
 - b) la sospensione di tutte le attività sportive di gruppo e/o di squadra, agonistiche e amatoriali; delle scuole di danza; degli asili privati; di tutte le attività ludiche e non (compreso i circoli privati), in cui sono possibili assembramenti;

INVITA

a) ad osservare scrupolosamente l'obbligo di avere sempre con se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi detti obblighi:

1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva in forma individuale;

2) i bambini di età inferiore ai sei anni;

3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità;

b) all'osservanza ad attenersi a quanto sopra richiamato vale anche per l'esercizio dell'attività venatoria di gruppo e per tutte le attività all'aperto che prevedano contiguità tra persone.

AVVERTE

- che salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'art. 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 4, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25/03/2020 n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di una attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. All'atto dell'accertamento della violazione, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività per una durata non superiore a 5 giorni.

- che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, davanti al TAR competente per territorio, entro 60 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio del Comune, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Manda la presente a pubblicarsi all'albo pretorio del Comune ed altri luoghi pubblici del territorio comunale e viene, altresì, trasmessa al Prefetto di Cosenza, nonché alla Stazione dei Carabinieri di San Pietro in Guarano ed Stazione dei Carabinieri-Forestali di San Pietro in Guarano.

Gli Agenti della Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine, sono incaricate per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

23/10/2020



IL SINDACO
Dott. Francesco Aciri